

TRIBUNALE D'ITERAMO

Sezione Civile - Procedure concorsuali

Al curatore Cognitti Alessia -
Boffi Giuliano

Oggetto: necessità di procedere a chiusura della procedura ai sensi dell'art. 118 co. II L.F.

Premessa

Nel sistema originariamente disegnato dalla L. F. R.D. 267/1942, nessun peso o rilevanza era riservato all'aspetto della durata della procedura fallimentare.

Con le modifiche introdotte con D.L. 83/2012, in vigore dal 27/6/2012, tuttavia, il Legislatore introduceva espliciti indicatori dell'intervenuto mutamento di atteggiamento normativo sul punto:

- all'art. 104 ter co. I, relativo all'obbligo di deposito del P.d.L., era aggiunto l'inciso " *e in ogni caso non oltre centottanta giorni dalla sentenza dichiarativa di fallimento,*";
- all'art. 104 ter co. II, relativo ai contenuti minimi necessari del P.d.L., era aggiunta la lett. f): "f) - *il termine entro il quale sarà completata la liquidazione dell'attivo.*";
- il co. III dell'art. 104 ter era modificato come segue: "*Il termine di cui alla lettera f) del precedente comma non può eccedere due anni dal deposito della sentenza di fallimento. Nel caso in cui, limitatamente a determinati cespiti dell'attivo, il curatore ritenga necessario un termine maggiore, egli è tenuto a motivare specificamente in ordine alle ragioni che giustificano tale maggior termine.*";
- all'art. 104 ter era aggiunto un comma X che così dispone: "*Il mancato rispetto dei termini previsti dal programma di liquidazione senza giustificato motivo è giusta causa di revoca del curatore.*";
- all'art. 28 (*Requisiti per la nomina a curatore*) era aggiunto il comma IV così formulato: "*Il curatore deve essere in possesso di una struttura organizzativa e di risorse che appaiano adeguate al fine del rispetto dei tempi previsti dall'articolo 104-ter.* " ;
- all'art. 118 co. II era aggiunto il seguente periodo: "*La chiusura della procedura di fallimento nel caso di cui al n. 3) non è impedita dalla pendenza di giudizi, rispetto ai quali il curatore può mantenere la legittimazione processuale, anche nei successivi stati e gradi del giudizio, ai sensi dell'articolo 43. In deroga all'articolo 35, anche le rinunzie alle liti e le transazioni sono autorizzate dal giudice delegato. Le somme necessarie per spese future ed*

eventuali oneri relativi ai giudizi pendenti, nonché le somme ricevute dal curatore per effetto di provvedimenti provvisoriamente esecutivi e non ancora passati in giudicato, sono trattenute dal curatore secondo quanto previsto dall'articolo 117, comma secondo. Dopo la chiusura della procedura di fallimento, le somme ricevute dal curatore per effetto di provvedimenti definitivi e gli eventuali residui degli accantonamenti sono fatti oggetto di riparto supplementare fra i creditori secondo le modalità disposte dal tribunale con il decreto di cui all'articolo 119. In relazione alle eventuali sopravvenienze attive derivanti dai giudizi pendenti non si fa luogo a riapertura del fallimento. Qualora alla conclusione dei giudizi pendenti consegua, per effetto di riparti, il venir meno dell'impedimento all'esdebitazione di cui al comma secondo dell'articolo 142, il debitore può chiedere l'esdebitazione nell'anno successivo al riparto che lo ha determinato."

Appare dunque evidente come la celerità della liquidazione (e del conseguente riparto finale) siano da allora divenuti elementi essenziali della gestione della procedura, nonché, correlativamente, della "qualità" della gestione della procedura da parte del curatore.

Le ragioni di ciò possono facilmente individuarsi nell'intervenuta modifica della L. 89/2001 (cd. "Legge Pinto") operata dall'art. 55 D.L. 83/2012, con la quale era inserito nell'art. 2 il comma 2 bis che così dispone: *"Si considera rispettato il termine ragionevole se ... la procedura concorsuale si è conclusa in sei anni"*.

Le stesse costituivano peraltro inevitabile corollario all'introduzione degli artt. 142, 143, 144 L.F. finalizzati all'esdebitazione del fallito persona fisica.

Tali modifiche hanno evidentemente determinato una sorta di "rivoluzione copernicana" in tema di gestione della procedura fallimentare, rivoluzione che non sembra essere stata fin qui percepita, dai professionisti nominati curatori, nella sua effettiva portata.

Conseguenza della mancata attuazione delle previsioni normative in tema di sollecita chiusura, è stato un abnorme avvio di domande finalizzate al riconoscimento dell'indennizzo di equa riparazione ai sensi degli artt. 2 bis e 3 L. 89/2001, con pesante impatto economico ricadente sullo Stato e continue richieste di relazioni illustrative ai giudici delegati .

Ho potuto constatare come talvolta risultino procedure dichiarate da ben più di 10 anni, in attesa dell'esito di contenziosi il cui importo complessivo è inferiore agli indennizzi liquidabili ai creditori, senza considerare i costi obbligati annuali di mantenimento della procedura.

Ho peraltro avuto modo di constatare che, differentemente da quanto avveniva in passato, le relazioni di aggiornamento semestrale non recano più la tempestiva informazione delle presumibili aspettative liquidatorie per ciascuna delle classe di creditori ammesse al passivo.

Tutto ciò rende impossibile all'Avvocatura di Stato formulare una difesa credibile in sede

contenziosa.

E' quindi necessario affrontare il problema della chiusura della presente procedura, così come di tutte le altre che si trovano nella medesima condizione.

DISPOSIZIONE DI CHIUSURA IMMEDIATA

Alla luce delle considerazioni che precedono, il curatore vorrà celermente - nei casi di maggior complessità anche richiedendo autorizzazione alla coadiuzione da parte di professionista in possesso delle necessarie capacità - predisporre un apposito documento finalizzato alla previsione delle attività da praticarsi - una volta chiusa la procedura ex art. 118 co. II L.F. - all'esito della definizione del motivo fin qui ritenuto, impropriamente, come "impeditivo alla chiusura".

Il termine fissato per il deposito del piano di chiusura in pendenza di attività liquidatorie è di **gg. 90**, da considerarsi perentorio.

Nei 30 giorni successivi all'approvazione del piano sarà depositato il rendiconto di gestione ex art. 116 L.F.

Ove la procedura si trovasse ferma senza che vi siano attività liquidatorie in corso, il termine per il deposito del rendiconto finale è di **gg. 20**.

Ove la procedura non avesse ancora terminato la liquidazione di beni immobili, il curatore procederà alle vendite in modalità telematica asincrona, valendosi quale coadiutore, di "aste giudiziarie s.p.a.", come gestore della vendita telematica, seguendo il protocollo pubblicitario stabilito in materia di esecuzioni, con le modalità seguenti:

1. procedendo ad un nuovo esperimento entro **gg. 90**, con cauzione pari al **10%** del prezzo base, a pena di inammissibilità dell'offerta;
2. procedendo ad effettuare ulteriori esperimenti fin quando necessari, entro i **60** giorni successivi a quello rimasto deserto, con prezzo ribassato del **25%** e arrotondato a **€ 1.000,00** superiori; analogamente, con cauzione pari al **10%** del prezzo base, a pena di inammissibilità dell'offerta;
3. il curatore è autorizzato alla nomina di tecnico di fiducia per attendere alle visite dell'immobile.

Il mancato riscontro sarà partecipato al Collegio ai sensi dell'art. 104 ter co. X L.F. per l'adozione dei provvedimenti ritenuti eventualmente necessari.

Teramo, 02/05/2024

Il Giudice Delegato
Flavio Conciatori



CONCIATORI FLAVIO
MINISTERO DELLA
GIUSTIZIA
02.05.2024 09:41:43
GMT+01:00